

I diritti della Natura

Confronti tra antropologia,
filosofia e giurisprudenza

a cura di

Adriano Favole, Giovanni Palchetti,
Giovanni Tarli Barbieri



DIRITTO E SOCIETÀ

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con **Adobe Acrobat Reader**



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile **con Adobe Digital Editions**.

Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: *www.francoangeli.it* e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità.

I diritti della Natura

Confronti tra antropologia,
filosofia e giurisprudenza

a cura di

**Adriano Favole, Giovanni Palchetti,
Giovanni Tarli Barbieri**



DIRITTO E SOCIETÀ

FrancoAngeli

Il volume è stato pubblicato con il contributo della G.E.A. Green Economy and Agriculture Centro per la Ricerca s.r.l. società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Isbn: 9788835167556

Copyright © 2024 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Prefazione , di <i>Adriano Favole</i> e <i>Giovanni Palchetti</i>	pag.	7
Introduzione – Natura e diritti: un’auspicabile connessione tra incertezze e necessità di cambiamento , di <i>Flavia G. Cuturi</i>	»	9
1. Introduzione	»	9
2. Verso i diritti della natura: un cammino incerto, ma inarrestabile	»	18
3. 1972: coincidenze lungo il cammino	»	29
4. Le critiche all’antropocentrismo	»	40
Dalle isole alle montagne: fare società oltre l’umano , di <i>Lara Giordana</i>	»	53
1. Un giro lungo tra isole e montagne in tempi preoccupanti	»	53
2. Andata. Parentele oltre l’umano	»	57
3. Ritorno. Farsi antenati (attraverso il bosco)	»	61
4. Futuri comuni	»	66
La prospettiva costituzionale nella tutela dell’ambiente: uno sguardo interdisciplinare , di <i>Anna Mastromarino</i> e <i>Anna Pedrolli</i>	»	71
1. Introduzione	»	71
2. I diritti della natura nel <i>nuevo constitucionalismo latinoamericano</i>	»	75
2.1. Una nuova forma di cura	»	75
2.2. La nuova politica della natura	»	77
2.3. Nuove geometrie costituzionali	»	79
2.4. Socialità oltre l’umano	»	81

3. Avvertenze per una <i>virata biocentrica</i>	pag. 85
4. Aspirazioni costituzionali in Italia	» 87
5. Considerazioni conclusive. Anche in Europa le acque si agitano: il riconoscimento di personalità giuridica alla laguna del Mar Menor e al suo bacino	» 90

Di chi è il vento? Riflessioni dal sud del Messico su diritti non-umani, politiche energetiche e pluralismo giuridico, di Francesco Zanotelli

	» 97
1. Le insidie della natura	» 97
2. Inquietudini del nostro tempo	» 100
3. Dal vento-risorsa al corpo-territorio: diritti non-umani	» 105
4. Pluralismo giuridico e politiche energetiche: alcune conclusioni	» 111

Riflessioni privatistiche sulla tutela costituzionale dell'ambiente: uno sguardo di diritto comparato, di Barbara Pozzo

	» 121
1. Diritto privato e tutela dell'ambiente	» 121
2. L'ambiente nella legislazione italiana del 1986	» 124
3. L'avvento della normativa europea	» 129
4. Il nuovo articolo 9 della Costituzione italiana nella prospettiva comparatistica	» 133
5. La <i>climate change litigation</i> e il ruolo delle future generazioni: verso una responsabilità climatica?	» 135
6. Alcune prime conclusioni	» 142

L'intrinseca condizione umana della naturalità, di Gabriele Paolinelli

	» 145
Autrici e Autori	» 155

PREFAZIONE

Adriano Favole* e Giovanni Palchetti**

Una strana, ma non sorprendente contraddizione, abita i nostri tempi. Da un lato infatti il termine “Antropocene” si sta diffondendo per indicare un’epoca, quella contemporanea, in cui l’essere umano ha acquisito la potenza di una forza geologica. Stiamo trasformando e impoverendo il pianeta al punto che un archeologo dell’anno 10.000, scavando un sito, identificherà prontamente le nostre pesanti impronte. Sempre che nell’anno 10.000 esistano ancora esseri umani sul pianeta. Questa consapevolezza ecologica, ancora ben lontana da divenire condivisa, sta d’altra parte facendo emergere la necessità di dar vita a pensieri, e quindi a pratiche, capaci di immaginare un mondo in cui l’essere umano ridiventi parte di un tessuto di relazioni, piuttosto che essere una “eccezione”. La contrapposizione tra la Natura e la Cultura, oggi messa in discussione da tanti punti di vista, in fondo significa proprio questo: noi, esseri simbolici e culturali da una parte, anzi *a parte*, tutti gli altri abitanti della Terra, viventi e non viventi, dall’altra. Da una parte noi umani, con i nostri progetti, con la nostra immaginazione e intelligenza, con i nostri diritti, dall’altra tutto il resto, una Natura guidata da istinti e istruzioni pre-definite, per lo più utilizzata come una fonte da cui estrarre risorse.

È tempo di ripensare il nostro posto nel Mondo, insieme agli altri suoi abitanti. È a partire da questa idea che, nel maggio del 2023, GEA – Centro per la ricerca della Fondazione CARIPT – ha organizzato la giornata di studi intitolata “I diritti della natura”, che si è svolta il 19 maggio presso il Parco GEA di Pistoia. Il comitato scientifico dell’iniziativa, formato dagli

* Università di Torino.

** Presidente G.E.A.

autori di questa breve Prefazione, da Giovanni Tarli Barbieri, Flavia G. Cuturi e Gabriele Paolinelli, ha radunato nell'occasione filosofe e filosofi, antropologhe, antropologi, giuristi e giuriste. Il convegno è stata una preziosa occasione di confronto che ha convinto, una volta di più, della necessità di un approccio trasversale e interdisciplinare. È giusto che fiumi, montagne, alberi, animali si vedano riconosciuti diritti in quanto esseri che contribuiscono in modo determinante alle nostre vite e alla vita sul Pianeta? Cosa significa riconoscere diritti ai non umani? È possibile ridiscutere il carattere antropocentrico del diritto o è bene accentuare la dimensione di responsabilità dei comportamenti umani nei confronti degli altri esseri viventi e non viventi?

Al comitato scientifico è parso che, per cominciare ad abbozzare qualche risposta a questa domanda, fosse auspicabile interpellare la filosofia, con la sua capacità di riflettere sui concetti di fondo che costituiscono la trama del nostro pensiero; l'antropologia culturale per le sue relazioni strette con società e cosmologie – oggi si usa la parola “ontologie” – che hanno fatto a meno o si sono mosse ai margini dell'opposizione tra Natura e Cultura. E naturalmente il diritto, inteso come un sistema poroso alle idee e alle pratiche sociali. Costituzionalisti, nativi e antropologi, d'altra parte, stanno ripensando, dall'America Latina all'Oceania, come inserire nei testi fondativi delle comunità politiche – le Costituzioni appunto – la tutela dei diritti della natura.

Questo volume raccoglie alcuni degli interventi del convegno: quelli di Lara Giordana, di Anna Mastromarino e Anna Pedrolli, di Francesco Zanotelli, Barbara Pozzo, a cui si sono aggiunti una approfondita e densa Introduzione di Flavia G. Cuturi e un'altrettanto preziosa Conclusione di Gabriele Paolinelli. Con un po' di presunzione, può essere, riteniamo che il lettore troverà in queste pagine alcuni germogli di futuro, parole che gettano semi destinati a trovare un terreno fertile, almeno questo è il nostro auspicio. L'incontro di Pistoia del 2023, d'altra parte, non sarà un evento episodico. GEA intende divenire un centro di riflessione nazionale sul tema dei diritti della Natura e, a questo proposito, una seconda edizione del convegno, dedicata ai diritti delle piante, è prevista per ottobre 2024.

INTRODUZIONE

NATURA E DIRITTI: UN'AUSPICABILE CONNESSIONE TRA INCERTEZZE E NECESSITÀ DI CAMBIAMENTO

Flavia G. Cuturi

*Il parassita prende tutto e non dà nulla;
l'ospite dà tutto e non prende nulla.
Il diritto di dominio e di proprietà si riduce al parassitismo.
Il diritto di simbiosi si definisce invece per reciprocità:
tanto la natura dà all'uomo,
tanto il secondo deve rendere alla prima,
divenuta soggetto di diritti*

Michel Serres, 1991, *Il contratto naturale*

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Verso i diritti della natura: un cammino incerto, ma inarrestabile. - 3. 1972: coincidenze lungo il cammino. - 4. Le critiche all'antropocentrismo.

1. Introduzione

Il dialogo interdisciplinare che vede in questa occasione confrontarsi sui temi dei diritti della natura Lara Giordana e Francesco Zanotelli per l'antropologia culturale, Anna Mastromarino, Anna Pedrolli e Barbara Pozzo per il diritto, e Gabriele Paolinelli per l'architettura del paesaggio, è un ottimo segno. Al tempo stesso è lo specchio di quanto sia diventato urgente affrontare la questione ambientale, l'emergenza climatica, il depauperamento delle risorse, la perdita della biodiversità, l'aumento del disequilibrio socio-ambientale; dunque, la preoccupazione per il futuro del pianeta, per ciò che lo rende vivo e vivibile è profonda e diffusa, a volte colorandosi di toni da fine del mondo (Danowski D., Viveiros de Castro E., 2017; Berry W. 2018; Haraway 2019; Kolbert 2024). L'alleanza tra discipline fa parte di una risposta che sta diventando una necessità di fronte a realtà e problemi multidimensionali e multiscalari, da molti considerati ormai irreversibili, come quelli causati dalla eccessiva e rapace pressione antropica sull'ambiente. Molti studiosi impegnati su fronti multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari in cui diritto, ecologia, ambiente, scienze sociali e umane si intersecano, stanno mettendo in luce come nel contesto delle teorie dell'Antropocene¹, il senso di urgenza le-

1. Non intendo in questa sede entrare nel dibattito attorno alla questione definito-

gato al cambiamento climatico provocato dall'uomo, richieda «un corpus di leggi ambientali che non collochi gli esseri umani come principali attori o beneficiari della legislazione ambientale» (Gilbert *et al.* 2023: 363), così come «lo sviluppo di soluzioni istituzionali innovative che spingano al cambiamento comportamentale delle organizzazioni e degli individui» (O'Donnell, Talbot-Jones. 2018: 7). Attorno alla soluzione di questi pressanti quesiti, sono andati nel tempo convergendo dibattiti, teorizzazioni, proposte giuridiche, riflessioni critiche, ricerche che ragionano attorno alla complessa questione del riconoscimento dei Diritti della Natura. Parimenti sono andati formandosi recentemente diversi movimenti mondiali definiti *Hearth Jurisprudence* (Giurisprudenza della Terra), e *Ecological Jurisprudence* (Giurisprudenza ecologica) secondo i quali, con enfasi diverse, gli esseri umani sono collocati «all'interno di una rete interconnessa di altre specie e paesaggi, decentrando gli interessi umani, e, di conseguenza, cercando di adattare la legge ai confini planetari e alle funzioni dell'ecosistema, inclusa la giustizia multi-specie» (O'Donnell *et al.* 2020: 5). Gli studiosi Putzer, Lambooy, Jeurissen e Kim (2022) a riprova della grande diffusione del “movimento” informale per il riconoscimento dei Diritti della Natura, offrono una mappatura ragionata delle 409 iniziative in materia di diritti, che vedono coinvolti 39 paesi diversi. L'obiettivo della mappatura è stato quello di creare un database, sviluppare una tassonomia dei casi diretta a fornire informazioni in maniera trasversale a politici, giudici, studiosi e i cittadini che desiderano orientarsi e confrontare le iniziative esistenti.

Mostrare il nesso tra inquietudini antropoceniche, interdisciplinarietà e diritti ambientali, sta diventando pratica ricorrente (cfr. Vidali 2022b) e ri-

ria di questa nuova era. Segnalo come nell'attualità siano stati proposti molti termini in alternativa ad Antropocene coniato nel 2000 dal chimico Paul Crutzen e microbiologo Eugene Stoermer (2000); ciascuno dei concetti alternativi ha inteso interpretare e problematizzare in maniera sempre più stringente l'impatto dell'azione umana sulla vita del pianeta (cfr. Lai 2020). Come osserva Mara Benadusi questa proliferazione terminologica è avvenuta da quando la questione è entrata nei dibattiti che vanno dall'ecologia politica all'*environmental humanities* (2023: 119): Capitalocene (Moore 2017), Piantagionicene (Tsing, Haraway 2019), Chthulucene (Haraway 2019), Wasteocene (Armiero 2021), Tecnocene (Hornborg 2017) sono alcuni dei termini alternativi a Antropocene. Nel 2024, la commissione responsabile del riconoscimento delle unità temporali geologiche (Unione Internazionale di Scienze Geologiche, IUGS) non ha riconosciuto l'esistenza di un'epoca definibile Antropocene, «perché non è supportata dagli standard utilizzati per definire le epoche. Ma gli stessi scienziati sottolineano che questa bocciatura non ha alcuna attinenza con le prove schiaccianti del fatto che le società umane stanno effettivamente trasformando il pianeta». https://www.lescienze.it/news/2024/03/08/news/epoca_geologica_antropocene-15323246/.

flette una strategia conoscitiva che va consolidandosi soprattutto se, come nel nostro caso, rende nota una discussione pubblica aperta alla cittadinanza, attorno ai diritti dell'ambiente e della natura. Ciò è avvenuto a Pistoia nel maggio del 2023, nel più che appropriato contesto di un parco scientifico, tra le serre laboratorio della GEA (Green Economy Agriculture)² che l'ha promossa e ospitata. Nei lavori qui presentati si concentrano molti dei temi appena accennati ora, ed altri ancora si sommano mostrando la complessità degli intrecci tra visioni diverse dell'ambiente / natura, dei problemi socio-ambientali in relazione al diritto al suo ruolo nella società e alle soluzioni da cercare. Come vedremo, la posizione tra giuristi e antropologi è ovviamente diversa a ragione dei vincoli dei primi con l'ordinamento legislativo, della dialettica tra scuole di pensiero giuridico in relazione alle "nuove" categorie che man mano emergono dalle problematiche ambientali (cfr. Rossi 2021); diversi inoltre sono gli spazi di azione e di potenziale trasformazione che ciascuno ha nella società all'interno delle istituzioni, del ruolo politico e decisionale pubblicamente rivestito. Non mi inoltro in ulteriori sintesi che avrebbero solo un effetto maldestro. Dai lavori qui presentati si intuisce l'ampiezza della sfida che l'ambiente/natura e le sue crisi pongono tanto gravosamente agli innumerevoli rivoli del nostro pensiero (nessuno escluso), alla storia delle nostre pratiche e politiche micro e macro, alle nostre certezze di vita, e alla difficoltà di trovare nuovi patti socio-ambientali che cambino l'orientamento relazionale con la "natura". Cormac Cullinan³, avvocato, autorevole ambientalista e abile comunicatore, ha dedicato un'opera diventata un manifesto dei diritti della natura, in cui entra significativamente nell'intersezione delle difficoltà, degli impedimenti, delle resistenze nei confronti dei diritti della natura a partire dall'ordinamento giuridico e dal suo funzionamento: «dibattere

2. La giornata dedicata ai "Diritti della Natura" ha avuto luogo il 19 maggio del 2023, è stata organizzata come evento preparatorio alla XIV edizione dei Dialoghi di Pistoia, dedicati a "Umani e non umani. Noi siamo natura". Sotto gli auspici di GEA (Green Economy and Agriculture) Fondazione CARIPT, con la partecipazione dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Pistoia, l'evento è stato coordinato da Giovanni Palchetti (Presidente di GEA), Flavia G. Cuturi, Adriano Favole, Gabriele Paolinelli, Giovanni Tarli Barbieri. Colgo l'occasione per ringraziare Colleghi e Colleghe che hanno generosamente letto e commentato questo lavoro, dandomi l'opportunità di migliorarlo quanto più mi è stato possibile. Infine avverto il lettore che tutte le traduzioni dalla lingua originale delle citazioni sono mie.

3. Cormac Cullinan è avvocato e attivista ambientalista di grande prestigio; interlocutore di governi per l'ambiente, tra le iniziative di cui è protagonista è stato uno degli artefici della stesura della Dichiarazione Universale dei Diritti della Madre Terra presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (2010) chiedendo di adottarla come modello universale.

l'uso dei "diritti" in senso giuridico non è solo una questione di utilizzo accurato della terminologia. Se un "diritto" non può essere concepito né descritto dal linguaggio del diritto, esso non verrà riconosciuto dai nostri sistemi di *governance* che non gli attribuiranno il peso giusto per prendere le proprie decisioni» (2012: 130). Questa è una delle questioni principali del riconoscimento dei diritti della natura: un problema principalmente storico-culturale, politico ed economico.

Incomincio da qui per introdurre i due contributi di maggiore pertinenza giuridica. I temi affrontati da Barbara Pozzo, Anna Mastromarino e Anna Pedrolli, si misurano con la dimensione del diritto comparato. Pozzo ricostruisce in particolare i chiaroscuri della legislazione italiana in materia della tutela dell'Ambiente a partire dalla legislazione del 1986, e la prima promulgazione della legge 349/86, attraverso il dibattito sulla nozione di ambiente, fin dall'inizio soggetta a differenti significati giuridici (come paesaggio, o come difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua, o in senso urbanistico). Con l'art. 18 si compiva un primo passo che scioglieva il complicato problema della titolarità delle risorse ambientali che seppur affidate allo Stato ed altri enti territoriali, metteva in moto il meccanismo della responsabilità civile. Riconoscere l'ambiente come bene giuridico tutelato di per sé, senza che ne venisse esplicitato il concetto, ha di fatto lasciato spazio alle Corti Costituzionale e di Cassazione all'interpretazione delle sue possibili significazioni. La comparazione dei temi sulla tutela e sulla responsabilità entra nel vivo con le politiche della Comunità europea degli anni Novanta, per culminare con il nuovo art. 9 della Costituzione italiana del 2022⁴. L'art. 9 è preso in esame da Pozzo all'interno del contesto nazionale e internazionale, concentrando la propria attenzione al riferimento rivolto «all'interesse delle generazioni future» che ha assunto una crescente centralità nelle Costituzioni vigenti rispetto ai valori fondamentali da preservare. L'interesse di Pozzo per le dimensioni semantiche presenti nelle nuove disposizioni costituzionali restituisce uno spaccato delle dinamiche attraverso le quali il dibattito giuridico va di volta in volta cambiando il volto del diritto e delle responsabilità diversamente attribuite ai soggetti di diritto e alle persone giuridiche. La comparazione di Pozzo entra nel dettaglio descrivendo la "reattività" al problema del cambiamento climatico, riscontrabile negli articoli delle Costituzioni, presso

4. Cfr. GU n. 44 del 22 febbraio 2023: 1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; 3. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

le Corti e i Tribunali di vari paesi europei, Brasile e Stati Uniti, a cui fa riscontro, per contrasto, la scarsa reattività, se non l'inerzia delle politiche dei governi, nonostante il crescente attivismo nazionale e internazionale, organizzato o meno, soprattutto dei giovani (cfr. Latour 2020).

Anna Mastromarino e Anna Pedrolli si interrogano sulla possibilità di comparare articoli che riguardano l'ambiente presenti nelle Costituzioni di paesi diversi, immaginando che la portata globale e sovranazionale del problema in termini di diritti possa rivestire dimensioni universali. Per le studiose ogni ordinamento Costituzionale in tema di protezione ambientale va analizzato in relazione al contesto culturale in cui è stato concepito. Da ciò dipende la portata comparativa ai fini di adottare ordinamenti altrui e farli propri deve essere valutata in termini di "compatibilità" e di distanza culturale tra ordinamenti, per evitare proiezioni concettuali non comprensibili che rimandano a cosmovisioni e stili di vita che non ci appartengono. La comparazione anche in questo caso guarda agli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana (1/2022), ma letti all'interno di una riforma che «pare porsi o aspirare a porsi nel solco di quella riflessione del costituzionalismo ambientale che nell'esperienza del *nuevo constitucionalismo latinoamericano* trova uno dei suoi massimi punti di espressione». Attraverso un esame dei diritti della natura del costituzionalismo latinoamericano, espressi in particolare dalla Costituzione dell'Ecuador del 2008 e da quella della Bolivia del 2009 in cui la Natura è stata riconosciuta come soggetto di diritti, lo scopo delle Autrici è stato quello di andare a fondo nell'intreccio tra ontologie o cosmogonie indigene, l'ampiezza delle frontiere della socialità interspecie e l'etica olistica del *buen vivir / vivir bien*, che ha consentito il riconoscimento della soggettivazione della natura e con esso un profondo cambiamento a cui si sono ispirati altri paesi, giuristi, ambientalisti, studiosi di scienze sociali. Considerate le profonde e complesse componenti culturali del diritto espresso dalle Costituzioni dell'Ecuador in particolare, le studiose avvertono la difficoltà ad estrapolarlo dal contesto di origine e proiettarlo altrove soprattutto se a «dominare sono logiche diverse» riguardo la nozione di soggetto e il vincolo delle tutele all'interesse umano. Se la comparazione con il costituzionalismo latinoamericano ha mostrato un certo tasso di incompatibilità, Mastromarino e Pedrolli propongono di orientare lo sguardo verso altre "mappe del diritto" della natura ormai molto estese. L'osservazione si volge verso un caso europeo a noi vicino, nella Murcia, in Spagna: una laguna, il *Mar Menor*, è stata riconosciuta «come soggetto titolare di diritti e la legittimità a stare in giudizio a tutela della propria personalità», e «i cittadini come legittimi rappresentanti della laguna». Di fatto con questo riconoscimento si ricostruisce un sodalizio

in cui umani e non umani «condividono interessi, aspirazioni e orizzonti di vita», non proprio così lontani dallo spirito delle riforme costituzionali latinoamericane, come le stesse studiose ammettono. Lontane da facili trionfalismi, Mastromarino e Pedrolli indicano con molta prudenza come in questo caso si possano ravvisare alcuni estremi per gettare le basi per un nuovo quanto necessario contratto sociale che possa incoraggiare cambiamenti non solo giuridici, ma anche sociali e culturali, ai quali aggiungerei quelli politici che orientano e determinano le strategie economiche e sociali di un paese, e imprimere cambi giurisprudenziali nell'interesse del futuro delle generazioni.

I successivi due contributi sono frutto di ricerche di antropologi culturali, Lara Giordana e Francesco Zanotelli, e si collocano all'interno di una collaborazione invocata da tempo da sempre più numerosi giuristi, come ad esempio esplicita Saskia Vermeulen: «un dialogo più attento tra diritto e antropologia potrebbe favorire la comprensione tanto necessaria di ciò che le visioni del mondo e le ontologie dei popoli indigeni possono effettivamente significare, [compresa] l'importanza della biosemiotica nel momento in cui si studia il significato e il ruolo del diritto (ambientale) nell'Antropocene» (2017: 162; cfr. Cullinan 2012; O'Donnell *et al.* 2020; Cuturi 2020a).

Sull'onda delle compatibilità tra ontologie e diritti culturalmente diversi, si inserisce il lavoro di Lara Giordana che compie un duplice percorso comparativo grazie alle sue ricerche sul campo nelle isole Belep (Nuova Caledonia) e nelle vicine Dolomiti «per fare emergere ed esplorare le potenzialità dei beni comuni come infrastrutture per le relazioni socio-ecologiche» e creare un ponte tra di esse come fonte di ispirazione per trovare nessi e costruire «futuri comuni». Di fatto quindi torna il tema della necessità di un «nuovo» (o «ripristinato») patto eco-sociale che preveda una «socialità» all'interno della quale convivono soggetti viventi, umani e non-umani che li comprende, vincolando i primi ad una etica della cura nei confronti «della terra e delle risorse che permettono la nostra esistenza». Al centro della comparazione tra realtà così distanti e diverse, vi è un invito a riformulare la nozione di «beni comuni» (*commons*) non più legata alla dimensione della gestione delle risorse retta da diritti collettivi di proprietà. Tale visione infatti, ancorata ad un approccio antropocentrico in cui permane una netta separazione tra esseri umani e natura, non sarebbe in grado di cogliere altre dimensioni e pratiche in cui gli esseri umani provvedono insieme a prendersi cura delle risorse condivise. Secondo le proposte teoriche delle *Community Economies*, basate sulla critica femminista di J. K. Gisbon-Grahan all'economia politica, l'attenzione va orien-

tata verso quei processi definiti *commoning* in cui si costruiscono relazionalità inclusive e interdipendenti, dei “con-divenire” di comunità umane e più che umane reciprocamente responsabili. Giordana si addentra nella specificità delle due realtà su cui ha svolto ricerche proponendo le isole Belep e le comunità delle Dolomiti, non solo come punti di osservazione, ma come laboratori dove emergono “soluzioni collettive” per ripensare le relazioni tra umani e ambiente che mostrano all’opera sapienti strategie per abitare regioni e ecosistemi difficili con risorse limitate, condizioni geo-climatiche complesse, come lo sono le regioni da lei studiate. I kanak, che abitano queste isole, hanno affrontato e reagito, come è avvenuto in tante altre regioni del pianeta, alla devastante (in termini ambientali, demografici, socio-economici) azione coloniale europea, senza dis-perdere i legami inseparabili che intercorrono tra genealogie umane e le topogenie, ossia i nomi dei luoghi degli insediamenti dove gli antenati hanno vissuto prendendosi cura del territorio al quale ciascuno ha appartenuto. Questa è da loro ritenuta la condizione indispensabile di vita fondata sulla relazionalità con le forme di vita esistenti. La consapevolezza di appartenere alla terra, e non il contrario, in una posizione di non dominio ma piuttosto di condivisione delle medesime sostanze con i non-umani, è vissuta all’interno di un unico quadro di scambi con un mondo inclusivo (di forme di vita viventi o defunte, rocce, piante, animali); gli esseri umani in questo modo traggono la possibilità di “abitare” e fare comunità. Ugualmente le comunità dolomitiche ad est del Cadore dove vigono domini collettivi (boschi, prati e pascoli) sono espressione di quei *commons* che di fronte a catastrofi come la tempesta Vaia del 2018, hanno saputo rinsaldare il patto che lega reciprocamente umani e alberi. Sono stati capaci inoltre di riflettere sulle scelte da compiere per il futuro in nome della cura e della responsabilità scegliendo il punto di vista della scala temporale degli alberi, decisamente più longeva rispetto a quella degli umani.

Le scelte delle comunità delle Dolomiti guardando al futuro risultano in linea con le “raccomandazioni” del “nuovo” articolo 9 della Costituzione italiana che pone l’enfasi sulle preoccupazioni di ciò che si lascia in termini ambientali alle generazioni future umane...e non-umane. Futuri comuni, come suggerisce Giordana, sono quindi possibili se sostituiamo le evidenze che ci separano e ci rendono differenti, con i principi che li sottendono: ossia la relazionalità «basata sull’etica della cura della terra e delle risorse che permettono la nostra esistenza». È possibile e anche necessario creare ponti come quelli offerti da Giordana e non arrestarsi di fronte alle diversità culturali (che sempre sono esistite e sempre esisteranno, per fortuna), come se fossero “oggetti altri”, radicali e intraduci-

bili. Ciò significherebbe riproporre antichi binarismi come noi/loro con il rischio di cadere in logiche gerarchizzanti e di dominio che tanto hanno caratterizzato e caratterizzano la storia dell'occidente; quella stessa storia che ha creato la «patologizzazione della diversità [...] che si traduce nella difficoltà del diritto a dare risposte al progetto interculturale» (Cammara-ta 2012: 29), e al tempo stesso ha realizzato la separazione natura/società, natura/esseri umani a giustificazione della competizione per le risorse ambientali e umane e del loro sfruttamento illimitato e insensato.

Il tema delle politiche della gestione delle risorse ci porta al lavoro di Francesco Zanotelli e alle sue ricerche con i pescatori ikoots, ikojts e konajts (o huave) del sud del Messico, nell'Istmo di Tehuantepec. Lo sfondo è costituito dalle scelte di politica economica che negli ultimi decenni (ma la storia è secolare come avverte Zanotelli) i governi del Messico hanno fatto per promuovere lo sviluppo del sud del Paese, incentrato su megaprogetti industriali di vecchia e nuova generazione. Con il Presidente López Obrador questo progetto ha subito un ampliamento e un'accelerazione secondo un piano integrale definito "inclusivo e sostenibile" il Corredor Interoceánico dell'Istmo di Tehuantepec (CIIT): raffinerie di petrolio, dighe idroelettriche, estrazione mineraria, impianti eolici, gasdotti, ferrovie, industrie di assemblaggio. Gli effetti di questa politica si concretizzano in conflitti tra diritti coesistenti, legati direttamente o indirettamente, all'ambiente: in primo luogo il diritto all'autodeterminazione politico-territoriale delle numerose popolazioni indigene dell'Istmo come gli ikoots, ikojts e konajts, grazie al quale hanno potuto finora condividere il territorio con le forme di vita esistenti con le quali tessono relazioni di interdipendenza, compresi gli agenti atmosferici. A questo primo diritto vanno associati altri "diritti della natura" tutelati e governati direttamente dallo stato aderendo alla transizione energetica, attraverso la realizzazione di politiche alternative, considerate sostenibili, come il progetto eolico (il più grande dell'America latina), il quale prevede la costruzione di impianti che hanno bisogno di vasti territori coincidenti, in questo caso, con quelli indigeni. La presenza di imprese transnazionali di origine europea è folta e agguerrita; questi accordi attengono il diritto internazionale ma interessano in maniera diretta, evidentemente, i diritti agrari locali. Come fa notare Zanotelli, la transizione energetica così gestita genera un paradosso difficilmente sostenibile: gli impianti erodono territori fragili, ma ricchi di diversità bioculturali, anch'essi soggetti da tutelare, finendo per metter in piedi una inquietante gerarchia tra ontologie e tra diritti. Ciò genera un cortocircuito non solo tra diritti nell'orizzonte della tutela ambientale, ma anche con quelli internazionali che consentono a imprese non solo messi-

cane ma soprattutto transnazionali, di occupare e trasformare territori per mercificare “risorse” naturali altrui (ontologicamente “altre”), intercettando o forzando quei diritti agrari garantiti dalla nazione ospite. In nome di quali di queste “nature” operano le tutele, si chiede Zanotelli? Quale parte delle popolazioni del pianeta deve poter beneficiare di energie alternative contando sul “sacrificio” di altre obbligate a rinunciare al vincolo con le proprie? I confronti tra ambiti del diritto come li prefigurano O’Donnell *et al.* più volte citati (2020), spesso sembrano troppo semplicistici e schematici: i soggetti coinvolti in questo «specifico processo di conversione del territorio a scopo eco-sostenibile», che sta generando violenti conflitti politici con lo stato, scontri armati e laceranti divisioni politiche, sono più che numerosi. Ciascuno inoltre è portatore di paradigmi e pratiche ontologiche diverse, includendo gli attori istituzionali (internazionali, nazionali, regionali e locali): lo stato federale, lo stato regionale, le varie tipologie di imprese, tecnici, ingegneri, operai, le popolazioni dell’Istmo così diverse tra di loro in relazione a lingua, storia geo-politico-territoriale, a cui vanno aggiunti i venti, le lagune, il mare, la terra e tutte le forme di vita a cui è riconosciuta una “soggettività” reale (locale) o potenziale (nazionale). Parallelamente alle altre studiose di questo volume, Zanotelli adotta uno sguardo comparativo ma nel suo caso è di tipo scalare, al fine di sistematizzare e cogliere nel medesimo fenomeno della mercantilizzazione di una risorsa naturale, «i molteplici livelli in azione (globale, nazionale e locale), includendo i riferimenti giuridici chiamati in causa da parte dei soggetti coinvolti». Di chi è il vento? Si chiede Zanotelli. La complessità della risposta fa emergere le tante incongruenze generate da un pluralismo giuridico storicamente stratificato e altamente incoerente. Altrettanto incoerenti risultano le scelte politiche frammentate tra interessi globali e nazionali, e le apparenti “buone intenzioni” delle democrazie neoliberali che promuovono diritti e transizioni energetiche fino a che non ostacolano profitti, ma soprattutto fino a che riescono a mantenere egemone il modello del “mondo unico” e la loro indiscutibile condizione di dominio degli esseri umani (quelli altamente tecnologizzati e industrializzati) sulla natura e sulle molteplicità dei sud del mondo. Se la fragilità dei diritti della natura è cosa certa; le condizioni per renderli solidi chiamano alla responsabilità politica e culturale di ciascuno di noi.

Questa è la fitta trama dei temi affrontati da Autrici e Autori che compongono il presente volume per ragionare attorno ai diritti della natura offrendo le frontiere più recenti della riflessione antropologica e giuridica. I dibattiti e i confronti interdisciplinari attorno ai diritti della natura, così ben rappresentati da questi lavori, sono cresciuti esponenzialmente negli

ultimi anni, non solo per speculare sui problemi che colpiscono la salute del pianeta e dei suoi viventi, ma per cercare soluzioni ad essi attraverso nuovi patti sociali con la natura (cfr. Serres 2019; Latour 2020). La platea di chi prende la parola in questa arena è sempre più vasta e non sarà possibile rendere conto delle numerose e sfaccettate voci protagoniste di questo scambio. Nelle pagine successive ho inteso offrire un tracciato di tematiche, di eventi e dibattiti che hanno reso possibile la crescita della riflessione sul rapporto tra natura e diritti, e il confronto tra discipline all'interno del quale inserire i contributi qui offerti.

2. Verso i diritti della natura: un cammino incerto, ma inarrestabile

Il cammino per arrivare al tipo di confronto offerto in questo volume e altri come questo, è stato lungo, complesso e per nulla omogeneo. Per questo ritengo utile ricondurre i lavori di questo libro all'interno di una rete di tematiche rivelatesi centrali lungo la storia alquanto labirintica di esso.

La complessità di cui ci stiamo occupando è già contenuta nella proposizione “i diritti della natura”, dove sono poste in relazione due nozioni che di per sé occupano storicamente uno spazio speculativo e discorsivo di senso comune di grandissima e stratificata portata storica per il nostro (euro-occidentale) orizzonte concettuale. Insieme, e rispettando la sintassi, riflettono invece una storia per nulla scontata che ha stentato e stenta ad affermarsi. Sia che “diritti de” e “natura” siano affrontati da giuristi, sia che lo siano da antropologi (per limitarci al presente confronto), entrambi sono generatori di sentimenti di prigionia semantica: il peso della storia d'uso di queste due nozioni (a lungo separate) è legato al divenire dei paradigmi dell'Occidente quanto a prassi teo-filosofiche, a costruzioni cosmogoniche e ontologiche, e a diversificate modalità e pratiche relazionali tra umani e “natura”⁵. Se “diritti” e “natura” si trovano uniti con un

5. Questa è una nota d'obbligo: vista la vastità del dibattito nazionale ed internazionale sull'argomento non sarà possibile entrare in un qualche soddisfacente dettaglio e pertanto rimando alla corposa e fondamentale trattazione su “Natura (diritti della)”, del giurista Michele Carducci (2017); per una approfondita rassegna che introduce al dibattito antropologico in dialogo con le scienze giuridiche sui temi dei diritti della natura segnalo invece il prezioso testo di Antonino Colajanni (2020). Spesso in questa introduzione farò riferimento ai contributi presenti in un volume a mia cura (2020a), tra cui l'appena citato testo di Colajanni, frutto di un confronto tra antropologi culturali, giuristi e un linguista, tenutosi a Napoli nel 2018 sul tema de “La Natura come soggetto di diritti” organizzato nell'ambito delle attività del PRIN “Ecofrizioni dell'Antropocene” (2017-2020). Per una

certo sforzo, è riconducibile in primo luogo al disagio nei confronti del valore polisemico della nozione di natura nei confronti del quale i giuristi si interrogano. Su questo riflettono Mastromarino, Pedrolli e Pozzo in questo volume, tentando di trovare un contorno definitorio (di volta in volta) condiviso che possa, in secondo luogo, essere accolto all'interno dei principi (soggetti alla storia culturale e politica dei paesi) su cui si fondano le idee di diritto. La dimensione terminologica è centrale nel dibattito italiano attorno ai diritti dell'ambiente (Rossi 2021: 3; cfr. Giannini 1971, 1973; Carducci 2017; Olivetti Rason 2019; Leonardi 2020). Di pari avviso sono Mastromarino e Pedrolli in questo volume: «cosa tutelare, come tutelare e per quali fini tutelare sono domande strettamente connesse a una peculiare concezione della vita, in particolare della vita che consideriamo desiderabile». Dalla risposta data a questi quesiti dipendono le decisioni e le scelte da prendere. Non v'è dubbio che se i s/oggetti da tutelare sono la natura, l'ambiente, l'ecosistema, la biodiversità - termini che di per sé presentano una certa "viscosità terminologica" dato l'uso "scarsamente codificato", le cui sfere semantiche sono recepite dal diritto in maniera differente (Carducci 2017; Fracchia 2022), diventa prioritario chiarire il contesto culturale all'interno del quale le scelte terminologiche avvengono, sia per l'analisi delle forme e degli strumenti di tutela adottati da una specifica costituzione, sia per l'analisi di tipo comparativo con altre costituzioni. E forse non basta, come indica Pozzo, che il giurista, data l'"intersettorialità" delle tematiche ambientali, presti ascolto alle opinioni di altri scienziati, come biologi o ecologi, che abbiano già affrontato i problemi ambientali, perché i casi possono riguardare "entità" ancora non riconosciute, e inoltre le categorie acquisite attraverso tradizioni di ricerca diverse, devono comunque "essere filtrate" dall'esperienza giuridica. In assenza di questa serie di chiarimenti, come sostiene Giampaolo Rossi, «il meccanismo tipico del diritto, basato su rapporti definiti di aspettativa, diritti, obblighi, doveri, responsabilità necessariamente imputabili a qualche figura soggettiva entra quanto meno in fibrillazione» (2021: 7). Sembrano ampi i timori che a catena scaturiscono dalla «ambivalenza e non univocità del termine ambiente» (Pozzo). Infatti sia Mastromarino e Pedrolli,

efficace riflessione complessiva su questo primo confronto tra discipline segnalò il contributo di Cristiano Tallè (2020). Inoltre ritengo importante e propedeutica la lettura del contributo del linguista Maurizio Gnerre (2020) nel quale analizza la proposizione "la natura è soggetto di diritti", come enunciazione giuridica e non solo, dal punto di vista linguistico-antropologico. Recentemente hanno ragionato sulla dimensione semantica del lessico dell'ambiente Favole (2024), Faloppa e Favole (2024). Attorno al dibattito antropologico su "natura" e "ambiente" come categorie a confronto rimando a Tassan (2009).